

Allegato 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

Nel presente allegato sono definiti, per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività dedicati alle micro e piccole imprese operanti nel settore della ristorazione (codici Ateco G 47.11.40, G 47.29.90, I 56.1, I 56.2, I 56.3):

1. le spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale del progetto;
2. i **parametri** e i **punteggi** attribuiti ai progetti;
3. le **Tipologie di intervento ammissibili** a finanziamento con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e la documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale.

1. Spese ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento:

- A. le spese di progetto;
- B. le spese tecniche e assimilabili.

Sono "spese di progetto" tutte le spese direttamente necessarie all'intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza. Le spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del progetto e indispensabili per la sua completezza che non siano direttamente riconducibili alla riduzione del rischio di cui alla Tipologia di intervento selezionata in domanda non devono essere prevalenti rispetto a quelle direttamente riconducibili alla riduzione del rischio.

Sono "spese tecniche e assimilabili" le spese che, in funzione dello specifico progetto, si rendono necessarie per:

- la redazione della perizia asseverata;
- la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l'intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. (che non siano a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dall'impresa);
- le denunce di messa in servizio di impianti;
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.

Allegato 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative all'aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, quelle relative alla compilazione della domanda di finanziamento nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante.

L'importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65% sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 2.000 euro e il contributo massimo erogabile di 50.000 euro.

Nel caso di acquisto di macchine, le spese ammissibili per l'acquisto devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascuna macchina.

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro.

Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata è pari a 1.850 euro.

2. Parametri e punteggi dei progetti

Nella tabella 1 sono riportati, in distinte sezioni, i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto e il punteggio attribuito a ciascuno di essi.

I parametri che concorrono a determinare il punteggio riguardano le caratteristiche aziendali (sezioni 1, 2 e 5 della tabella) e le caratteristiche dello specifico progetto (sezioni 3, 4, 5) e sono i seguenti:

- dimensioni aziendali – ULA (sezione 1);
- codice Ateco (sezione 2);
- Tipologia di intervento (sezione 3);
- condivisione con le parti sociali o informativa scritta al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) (sezione 4);
- bonus buone prassi (sezione 5).

Nella sezione 1 sono riportati i punteggi attribuiti in funzione delle caratteristiche dimensionali dell'impresa richiedente; qualora il fatturato ecceda il limite indicato in tabella, al punteggio calcolato verrà applicato un fattore correttivo pari a 0,6.

Si precisa che la dimensione aziendale corrisponde al numero dei dipendenti calcolato secondo le modalità previste dal d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005) ed espresso in ULA (unità lavorative anno), laddove per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA (ad es. 120 dipendenti a tempo pieno per tutto

Allegato 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

l'anno corrispondono a 120 ULA, mentre 1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA). Nel caso in cui il calcolo delle ULA non corrisponda ad un numero intero si dovrà operare un arrotondamento matematico al primo decimale dopo la virgola. Se il primo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata a una o più imprese, dovrà indicare i dati degli addetti, del fatturato o del bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12/10/2005).

Nella sezione 2 sono indicati i punteggi attribuiti in base alla rischiosità dell'attività definita dal codice Ateco.

Nella sezione 3 sono riportati i punteggi attribuiti in base alla Tipologia di intervento prevista dal progetto. Sono ammissibili a finanziamento progetti relativi anche a più Tipologie di intervento che devono essere selezionate nella domanda; in questo caso, al progetto sarà assegnato il punteggio maggiore tra quelli delle Tipologie selezionate.

Nella sezione 4 sono riportati i punteggi attribuiti nel caso in cui l'intervento sia condiviso con le parti sociali.

Nella sezione 5 è riportato il punteggio bonus attribuito nel caso in cui il progetto preveda l'adozione di una delle buone prassi di cui all'art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/2008, indicate nelle schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento riportate nel presente Allegato.

3. Tipologie di intervento ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all'interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1 e che sono coerenti con le indicazioni e specificazioni tecniche riportate nel presente paragrafo nonché nelle schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento.

Il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere coerente con l'attività aziendale e deve essere riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere riscontrabile da una relazione sottoscritta dal titolare dell'impresa nella quale siano descritti: il ciclo produttivo, gli ambienti e le attrezzature di lavoro, i rischi aziendali.

Per quanto riguarda i beni ammissibili a finanziamento, le macchine devono ricadere nel campo di applicazione del d.lgs. n.17 del 27 gennaio 2010 e nella definizione di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a) numeri 1), 2) e 4) dello stesso decreto; gli apparecchi elettrici devono ricadere nel campo di applicazione della Direttiva 2014/35/CE. I beni da acquistare devono essere non usati e non a uso domestico.

Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine o apparecchi elettrici, questi devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente avviso Isi. Sia in tali casi che in quelli in cui l'impresa opti per la loro sostituzione, ancorché non obbligatoria per la specifica Tipologia di intervento, le macchine/apparecchi

Allegato 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

elettrici sostituiti devono essere alienati insieme ai relativi accessori/utensili inseriti nel progetto. Le modalità di alienazione ammissibili dipendono dalla data di immissione sul mercato come di seguito dettagliato:

1. macchine:

- permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l'acquisto per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE e successivamente alla direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.); in questo caso è comunque facoltà dell'impresa rottamare le macchine sostituite;
- rottamazione per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).

2. apparecchi elettrici

- permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l'acquisto per gli apparecchi elettrici immessi sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2014/35/CE;
- rottamazione per gli apparecchi elettrici immessi sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2014/35/CE.

Inoltre, per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine e apparecchi elettrici, quelli acquistati rispetto a quelli alienati devono essere di analogo tipo.

Tali condizioni devono essere rispettate a meno di situazioni particolari debitamente motivate, derivanti dall'impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti (ad es. per l'assenza sul mercato di modelli di macchine rispondenti ai predetti requisiti).

La documentazione attestante l'alienazione delle macchine e degli apparecchi elettrici, da fornire in fase di rendicontazione, dovrà dare evidenza dei dati identificativi di ciascuna macchina o apparecchio elettrico venduto, permutato o rottamato (ad es. marca, modello, matricola, n. serie). In caso di rottamazione tali dati identificativi dovranno essere riportati nella quarta copia del formulario rifiuti.

Allegato 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

Tabella 1: Parametri e punteggi

Sezione 1 - Dimensioni aziendali		
Dimensioni aziendali - ULA	Fatturato/bilancio in milioni di €/anno	Punteggio (se il fatturato/bilancio supera i limiti indicati il punteggio è moltiplicato per 0,6)
1 -10	≤ 2	45
11-15	≤ 10	40
16-20	≤ 10	35
21-30	≤ 10	30
31-49	≤ 10	25

Sezione 2 - Codice Ateco		
Codice Ateco	Descrizione codice Ateco -	Punteggio
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	30
56.29.10	Mense	30
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale	30
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	28
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	28
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	28
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	26
56.10.42	Ristorazione ambulante	26
56.10.50	Ristorazione su treni e navi	26
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina	24
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie	22
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	20
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca	20

Allegato 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

Sezione 3 – Tipologia di intervento (Il progetto può comprendere più Tipologie di intervento; in tal caso occorre selezionarle tutte nella domanda)		
a	Riduzione del rischio infortunistico	75
b	Riduzione del rischio incendio	70
c	Riduzione del rischio biologico	65
d	Riduzione del rischio chimico	60

Sezione 4 – Condivisione con le parti sociali o Informativa al RLS/RLST		
	Progetto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico	13
	Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di rappresentanza dei lavoratori)	10
	Progetto di cui è stata resa informativa al RLS/RLST	7

Sezione 5 – Bonus buone prassi		
	Il progetto prevede anche l'adozione di una delle Buone Prassi di cui all'art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/08 e s.m.i., selezionate ai fini dell'Avviso	5

Schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento

a	Riduzione del rischio infortunistico		Punti 75
	<p>Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.</p>		
<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine e apparecchi elettrici</p>			
<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che soddisfano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE • gli apparecchi elettrici di cui è prevista la sostituzione devono essere stati immessi sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2014/35/CE 			
<p>DEFINIZIONI:</p> <p>Per "rischio infortunistico" si intendono i rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di taglio e/o cesoiamento, schiacciamento, urto o proiezione di materiale dovuto agli organi di lavorazione delle macchine e/o degli apparecchi elettrici • di ustione da contatto con parti calde delle macchine e/o degli apparecchi elettrici o con solidi, liquidi o gas/vapori derivanti dalle lavorazioni • di ustione da assideramento • elettrico 			
DOCUMENTAZIONE			
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale	
<ul style="list-style-type: none"> • Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • Documento di valutazione dei rischi aziendale nel quale risulti la valutazione del rischio infortunistico dovuto alle macchine e/o agli apparecchi elettrici da sostituire • Perizia asseverata (MODULO B4) nella quale risulti documentata la riduzione attesa del rischio infortunistico, le 		<ul style="list-style-type: none"> • Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell'estratto conto • Dichiarazione CE di conformità delle macchine e/o apparecchi elettrici acquistati • Istruzioni delle macchine e/o apparecchi elettrici acquistati (libretto di uso e manutenzione) • Documentazione attestante l'alienazione delle macchine e/o apparecchi elettrici sostituiti con evidenza dei dati identificativi di 	

Allegato 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

<p>caratteristiche tecniche delle macchine e/o apparecchi elettrici da sostituire e di quelle da acquistare, i relativi allestimenti in termini di accessori/utensili oggetto della sostituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi, dei preventivi e della documentazione fotografica degli ambienti di lavoro e delle macchine e/o apparecchi elettrici da sostituire</p> <ul style="list-style-type: none">• Documentazione attestante la data di immissione sul mercato delle macchine e/o apparecchi elettrici da sostituire• Documentazione attestante la piena proprietà delle macchine e/o apparecchi elettrici da sostituire da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente avviso Isi• MODULO E1 qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali o, in alternativa, MODULO E2 nel caso in cui il progetto sia stato portato a conoscenza, tramite informativa scritta, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST)• MODULO G	<p>ciascuna macchina e/o apparecchio elettrico alienati (ad es. marca, modello, matricola, n. serie)</p>
---	--

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

b	Riduzione del rischio incendio	Punti 70
	Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.	
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di: <ul style="list-style-type: none">• impianti elettrici o parti di essi installati antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990);• sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio automatici installati antecedentemente alla data del 1° gennaio 2010.		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che soddisfano le seguenti condizioni: Impianti elettrici: <ul style="list-style-type: none">• i nuovi impianti dovranno rispettare i requisiti della norma CEI 64-8:2021 in relazione alla classificazione degli ambienti in cui dovranno essere installati; in ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti provvedimenti aventi lo scopo di ridurre al minimo la propagazione dell'incendio e i conseguenti danni a persone:<ol style="list-style-type: none">1) i cavi destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione dovranno avere una classe di reazione al fuoco almeno uguale a Eca;2) dovranno essere rispettate le prescrizioni relative alle sigillature per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture attraversate dalle condutture;3) dovranno essere rispettate le pertinenti prescrizioni della sez. 751 della norma CEI 64-8:2021 qualora siano presenti ambienti a maggior rischio in caso d'incendi;• gli impianti o le parti di essi di cui è prevista la sostituzione dovranno essere dismessi, rimossi e smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio: <ul style="list-style-type: none">• i sistemi da sostituire devono essere costituiti da n. 10 o più rivelatori e i nuovi impianti non potranno prevederne un numero inferiore;• i nuovi sistemi dovranno essere progettati e installati secondo l'ultima edizione della norma UNI 9795;• i sistemi di cui è prevista la sostituzione dovranno essere dismessi, rimossi e smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Per i sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio sono ammissibili a finanziamento le spese accessorie derivanti dall'acquisto e installazione di uno o più dei seguenti sistemi di protezione associati: <ol style="list-style-type: none">1) evacuatori di fumo e calore;2) fermi elettromagnetici;3) serrande tagliafuoco relative a UTA e canalizzazioni.		

DEFINIZIONI:**Impianti elettrici**

Per "impianto elettrico" si intende l'impianto di distribuzione dell'energia elettrica all'interno degli edifici che, nei luoghi di lavoro come definiti all'art. 62 comma 1 con le esclusioni previste dal comma 2 del d.lgs. 81/2008, ha origine dal punto di consegna dell'energia dal fornitore e termina alle prese a spina (incluse) o ai morsetti (esclusi) degli apparecchi elettrici utilizzatori (macchine, utensili, apparecchi termici, lampade, ecc.). Non fanno parte dell'impianto gli equipaggiamenti elettrici degli apparecchi utilizzatori; nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20kW di potenza nominale.

Per "classe di reazione al fuoco dei cavi almeno uguale a Eca" il riferimento è la norma CEI EN 50575 (art. 527.1 norma CEI 64-8:2021). Le condutture devono essere scelte e messe in opera secondo il capitolo 52 della norma CEI 64-8:2021.

Per le prescrizioni relative alle sigillature per le prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture attraversate dalle condutture il riferimento è l'art. 527.2 della norma CEI 64-8:2021.

Per le prescrizioni della sez. 751 della norma CEI 64-8:2021, qualora siano presenti ambienti a maggior rischio in caso d'incendio i riferimenti sono agli artt. 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4 della norma CEI 64-8:2021.

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio

Per "sistema fisso automatico di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio" si intende un impianto composto da rivelatori automatici di incendio, punti di segnalazione manuale, centrale di controllo e segnalazione, apparecchiatura di alimentazione, dispositivi di allarme incendio come previsto dalla norma UNI 9795, installato all'interno degli edifici nei luoghi di lavoro come definiti all'art. 62 comma 1, con le esclusioni previste dal comma 2 del d.lgs. 81/2008.

DOCUMENTAZIONE

Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> • Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risultino le caratteristiche degli impianti esistenti e/o dei sistemi esistenti, le zone servite dell'unità operativa dell'impresa, le parti di impianto oggetto della sostituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa di: <ol style="list-style-type: none"> 1) per gli impianti elettrici: <ul style="list-style-type: none"> ❖ progetto e/o schema generale degli impianti esistenti con individuazione almeno dei quadri elettrici principali e secondari 	<ul style="list-style-type: none"> • Copie conformi delle fatture • Stralcio dell'estratto conto • Dichiarazione di conformità dell'impianto o della parte di impianto installato, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi dell'art. 7, comma 1 del d.m. 37/2008 • Progetto degli impianti elettrici e/o dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio ai sensi dell'art. 5 del d.m. 37/2008. • Istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall'impresa installatrice ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.m. 37/2008

Allegato 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

<ul style="list-style-type: none">❖ condizioni di fornitura (potenza contrattuale e livello di tensione)❖ documentazione fotografica (relativa almeno ai quadri)❖ listini prezzi/prezzari❖ preventivi❖ schema generale degli impianti da realizzare e numero dei quadri <p>2) per i sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ progetto e/o schema del sistema esistente con la distribuzione e il numero dei rivelatori, dispositivi di allarme incendio, punti di segnalazione manuale le caratteristiche della centrale❖ documentazione fotografica (centrale, tipo di rivelatore, dispositivi di allarme incendio, punti di segnalazione manuale e ambienti asserviti)❖ listini prezzi/prezzari❖ preventivi❖ schema del sistema da realizzare <ul style="list-style-type: none">• Documentazione attestante la data di installazione dell'impianto elettrico e/o del sistema fisso automatico di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio da sostituire• MODULO E1 qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali o, in alternativa, MODULO E2 nel caso in cui il progetto sia stato portato a conoscenza, tramite informativa scritta, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST)• MODULO G	<ul style="list-style-type: none">• Documentazione attestante lo smaltimento in conformità alla legislazione vigente degli impianti e/o dei sistemi dismessi e rimossi, con evidenza dei relativi elementi identificativi• Documentazione fotografica
---	--

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

c	Riduzione del rischio biologico	Punti 65
	<p>Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.</p>	
<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la realizzazione di una o più delle seguenti misure:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. realizzazione o trattamento di superfici che limitino il rischio di contaminazione o che siano di facile disinfezione 2. acquisto di cappe di aspirazione 		
<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante da esposizione ad agenti biologici</p>		
<p>DEFINIZIONI: Per "agente biologico" si intende qualsiasi microrganismo (appartenente ai gruppi 2, 3 o 4), anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni Per "organismo geneticamente modificato" vale la definizione del d.lgs. 206/2001 Per "microrganismo, coltura cellulare e endoparassita umano" vale la definizione dell'art. 267 del d.lgs. 81/2008 Per "gruppi 2, 3 e 4" si intende la classificazione secondo l'art. 268 del d.lgs. 81/2008</p>		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> • Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti l'uso deliberato o la possibile esposizione dei lavoratori agli agenti biologici oggetto dell'intervento • Perizia asseverata (MODULO B4) nella quale risultino il miglioramento atteso tramite la valutazione del rischio ante e post-intervento, le caratteristiche tecniche dei beni da acquistare e delle opere da realizzare e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi e dei preventivi • Dichiarazione CE di conformità o documentazione attestante la data di immissione sul mercato delle macchine da sostituire qualora il progetto ne preveda la sostituzione 		<ul style="list-style-type: none"> • Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell'estratto conto • Dichiarazione CE di conformità delle cappe • Libretto di uso e manutenzione delle cappe • Documentazione attestante l'alienazione delle cappe di aspirazione sostituite (se applicabile) con evidenza dei dati identificativi di ciascuna di esse (ad es. marca, modello, matricola, n. serie)

Allegato 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

- MODULO E1 qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali o, in alternativa, MODULO E2 nel caso in cui il progetto sia stato portato a conoscenza, tramite informativa scritta, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST)
- MODULO G

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

d	Riduzione del rischio chimico	Punti 60
<p>Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.</p>		
<p>OGGETTO: progetti di riduzione o eliminazione del rischio mediante l'acquisto e l'installazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri • cappe di aspirazione 		
<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione del rischio legato agli "agenti cancerogeni e mutageni" presenti nel luogo di lavoro • riduzione del rischio legato agli "agenti chimici pericolosi" solo se, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, la valutazione del rischio abbia dimostrato che nello stato ante operam il rischio è "non irrilevante per la salute dei lavoratori" (art. 223 e 236 d.lgs. 81/2008) 		
<p>DEFINIZIONI: per "agenti chimici pericolosi" si intendono quelli così definiti ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; per "agenti chimici cancerogeni e mutageni" si intendono quelli così definiti all'art. 234 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.</p>		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> • Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione del rischio chimico in conformità all'art. 223 del d.lgs. 81/2008 oppure la valutazione del rischio cancerogeno e mutageno in conformità all'art. 236 del d.lgs. 81/2008 • Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risultino il miglioramento atteso, le caratteristiche tecniche delle cappe e degli impianti e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi e dei preventivi dei beni da acquistare e delle schede di sicurezza degli agenti chimici • Protocollo di sorveglianza sanitaria • Registro degli esposti redatto in conformità all'art. 243 del 		<ul style="list-style-type: none"> • Copie conformi delle fatture • Stralcio dell'estratto conto • Dichiarazione CE di conformità • Dichiarazione di conformità degli impianti • Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) • Documentazione attestante l'alienazione delle macchine sostituite (se applicabile) con evidenza dei dati identificativi di ciascuna macchina alienata (ad es. marca, modello, matricola, n. serie)

Allegato 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

<p>d.lgs.81/2008 (solo qualora il progetto sia volto alla riduzione del rischio da agenti chimici cancerogeni o mutageni)</p> <ul style="list-style-type: none">• Dichiarazione CE di conformità o documentazione attestante la data di immissione sul mercato delle macchine da sostituire qualora il progetto ne preveda la sostituzione• MODULO E1 qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali o, in alternativa, MODULO E2 nel caso in cui il progetto sia stato portato a conoscenza, tramite informativa scritta, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST)• MODULO F sostituito da dichiarazione specifica in perizia asseverata per l'adozione di una delle buone prassi previste dall'Avviso.• MODULO G	
--	--

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.